



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA

**RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO STATUTO
VERBALE N. 3 - DEL 30.06.2011**

L'anno duemilaundici, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 10.00, presso la ex sala delle adunanze del Consiglio di amministrazione, si svolge la seduta della Commissione prevista dall'art. 2, comma 5, della legge 240/2010, nominata con D.R. n. 592 del 1 febbraio 2011.

Sono presenti: il Rettore, Presidente, i proff, Barone Giuseppe, Bettetini Andrea, Cucuzza Giuseppe, Militello Paolo, Nicotra Ida, Noto Riccardo, Prezzavento Orazio, Sciotto Domenico, i dottori Arcifa Lucia, Nocera Francesco, Sturiale Massimo, i signori Buceti Letterio Luca e Maniscalco Emanuele Massimiliano e il dott. Vicarelli Carlo.

Sono assenti:

Il Rettore affida al dott. Vicarelli le funzioni di segretario verbalizzante.

Il rettore apre la seduta e dà incarico alla prof.ssa Nicotra di proseguire la lettura degli articoli dello statuto a partire dall'art.31.


Alle ore 11,30 viene ultimata la lettura di tutti gli articoli dello Statuto e il rettore mette a votazione gli articoli dal 31 al 43 come emendati nell'odierna seduta, che vengono approvati all'unanimità. Detti articoli sono riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente verbale.



A questo punto il rettore incarica il dott. Vicarelli di pubblicare i verbali dei lavori della Commissione sul sito web dell'Ateneo, onde darne massima diffusione alla comunità accademica.


Letto, approvato e sottoscritto


(il segretario)

(il presidente)

Proposta di Statuto	
<p>Articolo 31 - Contenuto dei regolamenti</p> <p>1. Il regolamento di Ateneo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ateneo nel suo complesso, nonché delle singole strutture che lo compongono.</p> <p>2. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure di elezione degli organi e delle cariche accademiche dell'Ateneo.</p> <p>3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio.</p> <p>4. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo, nonché l'attività negoziale dello stesso, anche in deroga alle norme dei vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei principi generali di contabilità. Prevede, inoltre, le norme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione dell'Università.</p> <p>5. I regolamenti delle singole strutture didattiche e di ricerca disciplinano l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei loro organi.</p>	
<p>Articolo 32 - Approvazione dei regolamenti</p> <p>1. Il regolamento di Ateneo e le sue modifiche sono approvati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta.</p> <p>2. Il regolamento elettorale di Ateneo e le sue modifiche sono approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta.</p> <p>3. Il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.</p> <p>4. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza ed i regolamenti in materia di servizi e di risorse dell'Ateneo, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>5. I regolamenti di competenza dei dipartimenti e di ogni altra struttura didattica e di ricerca, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta degli organi deliberativi delle strutture interessate.</p>	
<p>Articolo 33 - Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti</p> <p>1. I regolamenti e le loro modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel sito web dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente stabilito.</p>	
<p>Articolo 34 - Codice etico</p> <p>1. Il codice etico del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti dell'Ateneo determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché</p>	

<p>l'accettazione dei doveri e delle responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.</p> <p>2. L'accertamento di violazioni del codice etico, sempre che tali violazioni non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, porta all'irrogazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità:</p> <p>a) rimprovero scritto;</p> <p>b) sospensione fino ad un anno dalla carica accademica ricoperta ovvero dall'incarico di responsabilità affidato;</p> <p>c) decadenza dalla carica accademica ricoperta ovvero dall'incarico di responsabilità affidato;</p> <p>d) anche in aggiunta alla sanzione di cui alla precedente lettera c, impossibilità di ricoprire cariche accademiche ovvero di svolgere incarichi di responsabilità fino a cinque anni.</p> <p>3. Il codice etico e le sue modifiche sono approvati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico, a maggioranza assoluta.</p>	
<p>Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Articolo 35 - Entrata in vigore dello Statuto</p> <p>1. Il presente Statuto e le sue modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.</p> <p>2. In caso di ricorso in sede giurisdizionale del Ministro per vizi di legittimità di alcune disposizioni dello Statuto, il rettore emana con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.</p>	
<p>Articolo 36 - Revisione statutaria</p> <p>1. L'iniziativa per atti di revisione dello Statuto può essere assunta dal rettore, da 1/3 dei senatori accademici, dal 40% dei consiglieri di amministrazione, dal 10% degli studenti, dal 15% dei dipendenti dell'Ateneo, da un Consiglio di dipartimento.</p> <p>2. Il Senato accademico delibera la proposta di modifica a maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri i Consigli di dipartimento. Entro novanta giorni dalla prima deliberazione, il Senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.</p>	<p>1. L'iniziativa per atti di revisione dello Statuto può essere assunta dal rettore, da 1/3 dei senatori accademici, dal 40% dei consiglieri di amministrazione, dal 10% degli studenti, dal 15% dei dipendenti dell'Ateneo.</p>
<p>Articolo 37 - Norme comuni</p> <p>1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:</p> <p>a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;</p> <p>b) essere componenti di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di dipartimento;</p> <p>c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle Scuole di specializzazione o fare parte del Consiglio di amministrazione</p>	<p style="text-align: right;">   </p>

<p>delle Scuole di specializzazione, laddove istituito;</p> <p>d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;</p> <p>e) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;</p> <p>f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.</p> <p>2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche indicate nel presente Statuto è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.</p> <p>3. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle cariche accademiche indicate nel presente Statuto. I docenti eletti nel Senato accademico e i docenti designati nel Consiglio di amministrazione devono optare, all'atto della nomina, per il regime d'impegno a tempo pieno.</p> <p>4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione decadono dal mandato in caso di mancata partecipazione con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza, secondo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo.</p> <p>5. La mancata designazione di uno o più componenti degli organi collegiali non pregiudica la validità della composizione degli organi elettivi.</p> <p>6. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fino alla loro sostituzione. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.</p> <p>7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche, con riferimento a rettore, senatore accademico e consigliere di amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.</p> <p>8. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università. Ogni mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>9. Alle rappresentanze studentesche è riconosciuta la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad esse attribuiti.</p>	
<p>Articolo 38 - Termini per i pareri</p> <p>1. I pareri eventualmente richiesti da organi accademici ad altri organi e strutture dell'Ateneo vanno espressi entro i termini indicati nella richiesta. Detti termini non possono essere comunque inferiori a quindici giorni. Trascorsi i termini si può procedere alla decisione definitiva.</p>	
<p>Articolo 39 - Disposizioni sulle deleghe</p> <p>1. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti</p>	 

<p>inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano preceduti da un apposito atto di revoca della delega adottato con le medesime formalità del conferimento.</p>	
<p>Articolo 40 – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni</p> <p>1. Presso l'Università di Catania è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, a cui spettano i compiti a tale Comitato attribuiti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>2. Il Comitato è composto da rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo e degli studenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.</p> <p>3. Le norme di dettaglio in materia di composizione e di modalità di costituzione del Comitato sono stabilite dal regolamento di Ateneo.</p>	
<p>Articolo 41 - Interpretazioni</p> <p>1. Nello Statuto:</p> <p>a) per "professori" si intendono i professori di ruolo ordinari, straordinari ed associati;</p> <p>b) per "docenti" si intendono i professori di cui al punto a), i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato confermati e non confermati, i ricercatori a tempo determinato;</p> <p>c) per "personale tecnico-amministrativo" si intende tutto il personale a tempo indeterminato e determinato dipendente dell'Ateneo non ricompreso nel precedente punto b);</p> <p>d) per "personale" si intende il personale di cui ai precedenti punti b) e c);</p> <p>e) per "studenti" si intendono gli iscritti a corsi di studio dell'Ateneo.</p>	
<p>Articolo 42 - Costituzione dei nuovi organi statutari. Regime transitorio</p> <p>1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale, il rettore avvia le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.</p> <p>2. Nelle more della costituzione dei nuovi organi statutari, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto assumono le competenze di cui ai precedenti articoli 7 e 8.</p> <p>3. In prima applicazione, il Consiglio di amministrazione è costituito entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale; il Senato accademico è costituito entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale.</p> <p>4. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, i Consigli di dipartimento ed i Consigli di corso di studio sono costituiti secondo quanto stabilito rispettivamente dall'art. 15 e dall'art. 20 del presente Statuto; i direttori di dipartimento e i presidenti di corso di studio, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, mantengono la stessa fino alla cessazione del loro mandato.</p>	
<p>Articolo 43 – Vigenza dei regolamenti. Regime transitorio</p> <p>1. I regolamenti dell'Ateneo vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto devono essere modificati sulla base delle</p>	

nuove disposizioni statutarie entro dodici mesi dalla pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta ufficiale.

2. In ogni caso, fino al completamento del lavoro di modifica di cui al precedente comma 1, i regolamenti continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le norme del presente Statuto.

